Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 255/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) n. 171/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011	L 49	11	24.2.2011
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione del 1º luglio 2015	L 171	8	2.7.2015
►**M3**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione del 17 agosto 2015	L 217	1	18.8.2015

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 255/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([2]), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione di additivi destinati all'alimentazione animale nell'Unione europea.

(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 fissa le misure transitorie riguardo alle richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di tale regolamento.

(3) Le richieste di autorizzazione degli additivi elencati negli allegati al presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali degli Stati membri su tali richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) L'impiego per i bovini da ingrasso del preparato a base di microrganismi *Bacillus cereus* var. *Toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione ([3]).

(6) L'impiego per i vitelli del preparato a base di microrganismi *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione ([4]).

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
([2]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([3]) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.
([4]) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

▼B

(7) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle richieste di autorizzazione a tempo indeterminato dei due preparati a base di microrganismi specificati nell'allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

(8) L'impiego per le galline ovaiole del preparato enzimatico a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione ([1]).

(9) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico.

(10) Il 14 settembre 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha emesso un parere sull'efficacia dell'impiego di tale preparato per le galline ovaiole.

(11) Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

(12) L'impiego del preparato enzimatico a base di 6-fitasi da *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta, per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti e i suini da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione ([2]) e, per le scrofe, dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione ([3]). L'impiego di questo preparato enzimatico per tali categorie di animali è stato autorizzato a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione ([4]).

(13) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di un preparato dello stesso enzima prodotto dal ceppo DSM 14223 di *Aspergillus oryzae* per le stesse categorie di animali.

(14) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha emesso un parere sull'impiego di tale preparato prodotto dal ceppo DSM 14223 di *Aspergillus oryzae* anziché dal ceppo DSM 11857, concludendo che, alle condizioni specificate nell'allegato II del presente regolamento, tale preparato non presenta rischi per la salute dell'uomo, le categorie animali specificate o l'ambiente.

(15) Dalla valutazione effettuata risulta che per l'autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

([1]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.
([2]) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.
([3]) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12.
([4]) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11.

▼B

(16) L'impiego del preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi da *Aspergillus niger* (CBS 270.95) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta, per i polli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione e, per i tacchini da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione ([1]).

(17) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato.

(18) Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

(19) Di conseguenza l'impiego dei tre preparati enzimatici di cui all'allegato II dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.

(20) La valutazione delle richieste evidenzia l'opportunità di stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ([2]).

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell'allegato I.

Articolo 2

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.
([2]) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

▼B

ALLEGATO I

	Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						UFC per kg di alimento completo			
	Microrganismi								
▼M3	_____								
▼M2	_____								

▼B

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
«E 1601	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 100 U ([1])/g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 600 U ([2])/g	Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanasi: 200 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanasi: 200 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), ad esempio regime alimentare misto contenente cereali (orzo, frumento, segale, triticale).	A tempo indeterminato
▼M1 ———								
▼B			Galline ovaiole	—	300 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 450-1 000 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

▼B

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato
			Suinetti	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina. 4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.	A tempo indeterminato
			Suini da ingrasso	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

▼B

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Scrofe	—	750 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 750-1 000 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato
E 1618	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi da *Aspergillus niger* (CBS 270.95) avente un'attività minima di: solido: 28 000 EXU ([4])/g liquido: 14 000 EXU/ml	Polli da ingrasso	—	2 800 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 2 800-5 600 EXU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	A tempo indeterminato
			Tacchini da ingrasso	—	5 600 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 5 600 EXU 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di segale.	A tempo indeterminato»

([1]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.
([2]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena , al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.
([4]) 1 EXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinoxilano, al minuto, con pH 3,5 e a 55 °C.